



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 32/17

(Proc. P.A. 40/17)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Stefano Ciulli – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento a carico di **Monica Giudici** (Tessera FISE 81485/B),
Emanuele Dora (Tessera FISE 94482/B) e **Paolo Sarenì** (Tessera FISE n. 000786/B)

PREMESSO CHE

- I signori Monica Giudici, Emanuele Dora e Paolo Sarenì, a seguito di notifica della conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, venivano deferiti per violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, *“per aver omesso”* i coniugi Monica Giudici e Emanuele Dora *“ogni riferimento agli infortuni occorsi all'equide (Rina) dopo la compravendita ed, in particolare, alla caduta in data 30/03/2016 in presenza del sig. Paolo Sarenì presso la Top Fligh Equestrian nonché al trauma irreversibile accertato con esame ecografico in data 12/10/2016 a carico dell'anteriore destro” (...), con conseguente violazione dei “doveri di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia e di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni”;* quanto al comportamento del Sig. Paolo Sarenì, *“in violazione delle medesime norme suddette nonché dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, in sede di indagini difensive in data 05/09/2016 (dichiarazioni prodotte nell'ambito del procedimento disciplinare PA 93/2016), ha dichiarato espressamente che la cavalla non aveva subito infortuni durante la sua gestione, omettendo di riferire gli episodi segnalati dal sig. Davide Calabrese e che, invece, avrebbero dovuto essere riportati per una corretta ricostruzione dei fatti nonché ai fini della determinazione del periodo di insorgenza delle lesioni a carico del posteriore destro.”*



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- L'incolpazione di cui al deferimento trae origine dall'esposto del Sig. Luca Aldegheri datato 21 aprile 2017 ove si rappresenta quanto segue:
 - in data 29 aprile 2015 il Sig. Emanuele Dora, con la mediazione dell'istruttore Ezio Zanola, acquistava dal Sig. Luca Aldegheri la cavalla denominata Rina, la cui proprietà è stata successivamente intestata alla moglie del Sig. Dora, Sig.ra Monica Giudici;
 - in data 4 febbraio 2016 i coniugi Dora-Giudici affidavano il lavoro della cavalla al Sig. Paolo Sareni, scuderizzandola altresì presso gli impianti di quest'ultimo (Top Flight Equestrian ASD);
 - in data 4 aprile 2016 il Sig. Emanuele Dora inviava al Sig. Luca Aldegheri una formale lettera di contestazione per presunte patologie ai posteriori della cavalla (*"asseritamente insorte dopo il concorso a Trucazzano in data 21/03/2006 (rectius, 2016) e certificate dal dr. Guido Bignetti"*) nonché per asseriti problemi comportamentali della stessa;
 - in data 19 settembre 2016 la Sig.ra Giudici segnalava alla Procura Federale il *"presunto comportamento truffaldino"* del Sig. Luca Aldegheri e del Sig. Ezio Zanola, i quali *"avrebbero approfittato della sua inesperienza per venderle a caro prezzo una cavalla asseritamente affetta da gravi problematiche fisiche e comportamentali"*;
 - in particolare, *"a detta del sig. Dora, invero, tali anomalie erano da ritenersi antecedenti alla compravendita e ciò anche in virtù delle dichiarazioni rese dal sig. Paolo Sareni in data 05/09/2016 e del parere espresso in pari data dal dr. Sergio Orsi"*;
 - successivamente il segnalante Luca Aldegheri apprendeva che *"dopo il trasferimento presso gli impianti del sig. Paolo Sareni la cavalla Rina si era infortunata più di una volta e ciò contrariamente"* a quanto riferito dal Sig. Sareni in sede di indagini difensive condotte dall'Avv. Federico Brausi nell'ambito del procedimento disciplinare P.A. 93/2016, incardinato a seguito del predetto esposto presentato dalla Sig.ra Giudici e definito con provvedimento di archiviazione in data 24 febbraio 2017;
 - come riferito dal Sig. Davide Calabrese (all'epoca responsabile dei cavalli di proprietà dei coniugi Dora-Giudici), in data 30 marzo 2016 Rina si era infortunata ai posteriori dopo essere scappata durante il lavoro alla corda con il Sig. Paolo Sareni;
 - tale circostanza era stata *"subito riferita telefonicamente da quest'ultimo allo stesso sig. Calabrese e, contestualmente, ai coniugi Dora-Giudici (nell'occasione i tre si trovavano in macchina insieme al rientro da*



Federazione Italiana Sport Equestri

una trasferta in Toscana) nonché al dr. Orsi che, infatti, prescriveva un anti infiammatorio alla cavalla”;

- in altra occasione, *“sempre a detta del sig. Davide Calabrese, Rina era scivolata all’interno della scuderia, provocandosi escoriazioni e traumi articolari tali da rendere necessarie medicazioni e trattamenti veterinari”;*
- la cavalla Rina partecipava regolarmente alle competizioni sportive fino al concorso di San Giovanni Marignano in data 1-3 luglio 2016, *“dopodiché spariva dalla scena agonistica”;*
- nell’ottobre 2016, l’odierno segnalante Luca Aldegheri apprendeva casualmente da Facebook che in data 11 ottobre 2016 alla cavalla era stata effettuata una risonanza magnetica presso la clinica San Biagio di Ferrara;
- in data 24 ottobre 2016 i coniugi Dora-Giudici depositavano innanzi al Tribunale civile di Verona un ricorso per accertamento tecnico preventivo, chiedendo l’accertamento *“dell’entità e della natura delle patologie, anche con riferimento al tempo della relativa insorgenza, nonché la quantificazione della relativa incidenza sul valore della cavalla.”*
- Ricevuta la segnalazione la Procura Federale iniziava l’attività di indagine, invitando il segnalante a fornire informazioni in ordine allo stato del procedimento di istruzione preventiva pendente dinanzi al Tribunale di Verona, nonché a produrre documentazione integrativa.
- In data 27 giugno 2017 la Procura Federale otteneva proroga del termine per le indagini, successivamente rinnovato dalla Procura Generale dello Sport in data 26 luglio 2017, procedendo, nel contempo, ad esaminare la relazione peritale depositata dal CTU Dott. Martini in data 23 agosto 2017 nell’ambito del procedimento di ATP, dalle cui conclusioni è emerso che:
“ (...) le patologie su cui si deve porre attenzione al fine di rispondere ai quesiti posti siano solamente tre e precisamente quelle a carico di: - Asse digitale posteriore destro (punto 1 dell’Esito dell’esame radiografico CTU”); - Garretto sinistro (punto 3 dell’Esito dell’esame radiografico CTU); - Nodello anteriore destro (punto 4 dell’Esito dell’esame radiografico CTU),” affermando quindi che - *“le lesioni al nodello anteriore destro sono di natura cronico-degenerativa, di gravissima entità, tali da aver determinato la fine della carriera agonistica del soggetto e tali da impedire ad oggi qualunque tipo di attività fisica e sono insorte successivamente alla compravendita.”* – *“Le lesioni al garretto sinistro sono di natura cronico-degenerativa, sono di lieve entità e sono antecedenti la compravendita. Se le alterazioni al garretto sinistro fossero state rilevate ad una visita eseguita al momento della compravendita (normalmente richiesta dall’acquirente ma nei fatti non eseguita) sarebbero state da valutare come lesioni che rappresentano un basso livello di rischio*



aggiuntivo per la futura attività atletica del soggetto. Infatti la storia della cavalla Rina dimostra che dal momento della compravendita al momento del ritiro della cavalla dall'attività agonistica, avvenuto per altri motivi, non si è mai evidenziato nessun problema a carico di quest'arto". – "Le lesioni all'asse digitale posteriore destro sono di natura cronico-degenerativa, di media entità (al momento delle operazioni peritali) e non è possibile stabilirne il momento dell'insorgenza. Non sono mai state peraltro evidenziate zoppie relative a questo distretto." – "L'incidenza delle patologie riscontrate in occasione delle operazioni peritali sul valore attuale e futuro della cavalla è valutato nell'ordine del 90% in quanto la cavalla è totalmente impossibilitata a svolgere qualsiasi attività sportiva anche di basso livello e può svolgere solo attività come fattrice a causa dell'anchilosi del nodello destro anteriore, condizione però insorta successivamente alla compravendita. Non è, peraltro, possibile offrire una valutazione complessiva del soggetto pur ipotizzando l'assenza delle lesioni all'anteriore destro poiché detta valutazione sarebbe influenzata dall'esame dell'andatura della cavalla che al momento non è dalla medesima sostenibile."

- La Procura Federale procedeva in data 26 settembre 2017 all'audizione del Sig. Davide Calabrese, quale persona informata dei fatti, il quale dichiarava: "Sono stato dipendente dei signori Dora e Giudici dal dicembre 2013 ad agosto 2016; sono stato licenziato il 30 agosto 2016. Mi occupavo in toto della gestione e della preparazione atletica dei cavalli di loro proprietà in quanto sono anche istruttore federale anzi OTEB per la precisione. Ero in sostanza il responsabile di tutti i loro cavalli, anche sotto il profilo della salute. Inizialmente i cavalli erano scuderizzati presso la cavallerizza (...), poi a dicembre 2015 ci siamo trasferiti presso la Top Flight Equestrian di proprietà del sig. Paolo Sareni. La cavalla Rina, fino a febbraio 2016, rimase affidata in lavoro e gare al sig. Luca Aldegheri (suo ex proprietario). Ad un certo punto, i signori Dora e Giudici decisero improvvisamente di togliere la cavalla al sig. Aldegheri per affidarla in lavoro al sig. Paolo Sareni. Ricordo che andammo a prenderla il 4 febbraio 2016 a Somma Campagna dove la stessa si trovava per partecipare al concorso; Aldegheri non sapeva nulla, ci rimase male, ma fu collaborativo. Da quel momento in poi della cavalla si occupò esclusivamente il sig. Sareni che, d'accordo con i Dora, ne aveva la piena gestione; io dovevo limitarmi a supervisionare la gestione di Sareni sulla cavalla e a riportare giornalmente ai signori Dora ciò che accadeva in scuderia; ciò in quanto ero una persona di loro fiducia. Quando la cavalla è arrivata non era zoppa, tanto che Sareni svolgeva regolarmente l'attività agonistica con lei; prima dell'inizio del lavoro il dott. Orsi, incaricato da me per conto della famiglia Dora, fece un controllo generale a Rina senza rilevare nulla di particolare. A fine marzo 2016, mentre era di ritorno dalla Toscana



con i signori Dora, il sig. Sareni mi comunicò che la cavalla gli era scappata alla corda e si fosse fatta male al posteriore. Successivamente, dopo qualche giorno di riposo, la cavalla migliorò e riprese l'attività sportiva. Ho assistito ad un paio di episodi in cui la cavalla cadde in scuderia prima di entrare in box e si provocò alcuni ematomi ed escoriazioni alle zampe e alla testa. Rina ha continuato ad uscire in gara fino a giugno/luglio 2016, ma dopo l'ultimo concorso che Sareni fece con lei (primi di luglio 2016), la cavalla non fu più diritta. Preciso che al rientro dalla gara era diritta, ma dopo circa una settimana manifestava zoppia e venne messa subito in terapia. Da quanto so poi non si è più ripresa. Non so altro in quanto i signori Dora mi licenziarono in tronco ad agosto 2016, senza nemmeno comunicarmi le ragioni della loro decisione (...)"

- Raccolto ogni elemento d'indagine e le necessarie attività connesse, ai Signori Monica Giudici, Emanuele Dora e Paolo Sareni veniva comunicata la conclusione della fase di indagine nonché l'informativa dell'intenzione di deferimento.

- I predetti trasmettevano memorie difensive per il tramite del difensore, Avv. Federico Brausi, basate sul fatto, come riportato dalla Procura nell'atto di deferimento, che *"la caduta della cavalla in data 30/03/16 e la scivolata in scuderia (...) non costituirebbero infortuni 'nel senso tecnico' del termine, ma banali incidenti"* (...) e ciò *"sarebbe dimostrato dal fatto che la cavalla avrebbe continuato a gareggiare nonostante i predetti incidenti"*.

- La Procura Federale, rilevato che *"indipendentemente dal cd. significato 'tecnico' del termine infortunio, una ricostruzione dei fatti ispirata a correttezza, lealtà e trasparenza non poteva prescindere dal riferimento alle predette cadute da parte degli indagati, che peraltro 'tecnici' non sono e che, inoltre, l'assunto che la cavalla avrebbe ciononostante continuato l'attività agonistica (circostanza peraltro pacifica) conferma ulteriormente l'inesistenza di significative lesioni agli arti posteriori prima della compravendita"*, riteneva quindi di dover confermare l'intenzione di procedere al deferimento nei confronti di tutti e tre gli indagati per violazione dell'art 1. del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

- Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 24 novembre 2017, fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 18 dicembre 2017, disponendone la comunicazione agli incolpati ed alla Procura Federale.

- In data 7 – 14 dicembre 2017 i difensori dei Signori Giudici, Dora e Sareni, Avv.ti Guido Valori e Federico Brausi, depositavano memorie difensive con relativi allegati, eccependo preliminarmente



Federazione Italiana Sport Equestri

la “nullità/improcedibilità dell’atto di deferimento per genericità, indeterminatezza del capo di incolpazione ed assenza di una fattispecie incriminatrice”; nel merito, “l’insussistenza delle violazioni contestate” ai deferiti, rilevando che il Procuratore Federale ha inteso deferire i Sig.ri Giudici, Dora e Sereni “sulla base di quanto riferito dal Sig. Aldegheri e in virtù delle dichiarazioni rese dal Sig. Davide Calabrese in sede di indagine, le quali, a parere degli scriventi difensori, nulla aggiungono al quadro che era stato delineato dall’esposto presentato alla Procura Federale dalla Sig.ra Monica Giudici, nonché dal ricorso per accertamento tecnico preventivo”.

- All’udienza del 18 dicembre 2017 comparivano per la Procura Federale l’Avv. Giorgia Pellerano unitamente al Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro; i deferiti Monica Giudici ed Emanuele Dora, assente il Sig. Paolo Sareni, tutti assistiti dai predetti difensori.

Il Collegio dava atto che a mezzo pec del 13 dicembre 2017 il Sig. Luca Aldegheri, per il tramite dell’Avv. Lorenza Mel, ha formulato “istanza di intervento del terzo ex art. 52 (rectius, 53) Regolamento di Giustizia FISE” ed il 16 dicembre 2017 è stata inviata, sempre da parte del Sig. Luca Aldegheri, memoria integrativa all’atto di intervento con allegata produzione documentale costituita dalla memoria difensiva presentata dal predetto davanti al GIP del Tribunale di Brescia nell’ambito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata nel procedimento penale n. 14488/16 iscritto a carico del Sig. Luca Aldegheri su denuncia querela per truffa sporta dalla Sig.ra Monica Giudici.

Previa dichiarazione dell’ammissibilità da parte del Tribunale del predetto intervento del terzo, ricorrendo nella fattispecie i presupposti indicati dall’art. 53 del Regolamento di Giustizia Fise, la Procura Federale chiedeva la sospensione del presente procedimento all’esito del provvedimento del GIP in ordine alla citata opposizione.

La difesa dei deferiti si opponeva sia alla richiesta di sospensione, rilevando l’assenza dell’elemento dirimente da ricavare dal procedimento penale, sia all’ammissibilità dell’atto di intervento del terzo, per carenza dell’interesse specifico.

All’esito della Camera di Consiglio, il Tribunale rigettava l’istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 57, co. 5 del Regolamento di Giustizia.

Le parti procedevano quindi alla discussione della causa. La Procura Federale si riportava agli atti di cui al deferimento, rilevando che la difesa non avesse preso posizione in ordine alla lesione



successiva alla compravendita e concludeva chiedendo l'applicazione:

- per Monica Giudici dell'ammenda di euro 5.000,00;
- per Emanuele Dora dell'ammenda di euro 5.000,00;
- per Paolo Sareni della sanzione della sospensione per tre mesi, *ex art. 6, lett. d), e), f).*

La difesa si riportava alle memorie in atti, precisando che nell'atto di deferimento non fosse chiaro quali fossero i capi di incolpazione, né le responsabilità di ciascun deferito, da individuare in base alla funzione ed al ruolo rivestito da ciascuno. Precisava inoltre che il Sig. Dora doveva considerarsi estraneo alla vicenda disciplinare, essendosi limitato a firmare l'incarico per ATP e che l'esercizio di un diritto non può rilevare ai fini disciplinari. Contestava altresì che fosse pacifico che l'evento invalidante della salute della cavalla fosse l'infortunio occorso successivamente alla compravendita, anche alla luce delle conclusioni del CTU e della proposta di conciliazione dallo stesso formulata. Rilevava che i consulenti hanno evidenziato tutti problematiche di carattere cronico ed invalidante, non tali da non consentire l'attività agonistica, ma che andavano rappresentate anche in funzione del prezzo. Sollevava il dubbio che vi fosse una sorta di aspetto punitivo nei confronti di chi ha ritenuto di opporsi ad una presunta ingiustizia, evidenziando, inoltre, che le omissioni contestate (l'incidente occorso a seguito della fuga nel lavoro alla corda e nell'ingresso in box) sono di ordinaria amministrazione nella gestione dei cavalli e non hanno determinato conseguenze, tanto che la cavalla non ha smesso di gareggiare. Rilevava ancora che l'esposto è stato altresì formulato sulle problematiche evidenziate ai garretti dalle lastre che non hanno dato problemi, e ciò non è stato mai negato, ma avrebbero influito sul prezzo. Infine, rilevava che nella dichiarazione del Sig. Sareni non si ravvisano le falsità contestate.

I difensori concludevano pertanto chiedendo l'assoluzione dei deferiti.

La Signora Giudici dichiarava che nel periodo successivo all'acquisto e prima della corresponsione a saldo del prezzo di compravendita era stata informata delle difficoltà caratteriali della cavalla e il Sig. Aldegheri non le consentiva di instaurare un rapporto con la stessa, mettendola in guardia dal suo carattere irascibile. Lei non aveva contatti fino a quando la cavalla è stata trasferita. Successivamente la cavalla aveva mostrato diffidenza ed ombrosità per il primo periodo, mentre oggi è serena nel rapporto con le persone.

La Procura Federale precisava che dalla difesa avversaria emerge che le parti sono state messe in



Federazione Italiana Sport Equestri

grado di individuare i capi di incolpazione, contestando l'eccezione preliminare di nullità formulata dalla difesa.

Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

E' necessario, in primo luogo, affrontare la questione preliminare sollevata dalla difesa circa la ritenuta *"nullità/improcedibilità dell'atto di deferimento per genericità, indeterminatezza del capo di incolpazione ed assenza di una fattispecie incriminatrice"*.

La sollevata eccezione, dall'analisi della documentazione e dagli atti di cui al presente procedimento, risulta infondata.

Conformemente all'art. 64, co. 5 del Regolamento di Giustizia FISE il deferimento che ha dato avvio al presente giudizio reca precisa descrizione dei fatti, chiara indicazione delle norme violate e degli elementi di prova acquisiti e sui quali si fondano le incolpazioni ascritte, rispettivamente, ai Signori Emanuele Dora e Monica Giudici, e al Sig. Paolo Sareni.

I primi, infatti, sono stati deferiti per violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, *"per aver omesso ogni riferimento agli infortuni occorsi all'equide (Rina) dopo la compravendita ed, in particolare, alla caduta in data 30/03/2016 in presenza del sig. Paolo Sareni presso la Top Fligh Equestrian nonché al trauma irreversibile accertato con esame ecografico in data 12/10/2016 a carico dell'anteriore destro"*.

Il secondo per violazione *"delle medesime norme nonché dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni"* poiché, *"in sede di indagini difensive in data 05/09/2016 (dichiarazioni prodotte nell'ambito del procedimento disciplinare PA 93/2016), ha dichiarato espressamente che la cavalla non aveva subito infortuni durante la sua gestione, omettendo di riferire gli episodi segnalati dal sig. Davide Calabrese e che, invece, avrebbero dovuto essere riportati per una corretta ricostruzione dei fatti nonché ai fini della determinazione del periodo di insorgenza delle lesioni a carico del posteriore destro"*.

Secondo la prospettazione difensiva, *"nel caso specifico la mancanza di norme ha determinato una accusa mossa non già sulla scorta della contestazione di comportamenti previsti e puniti come illeciti, ma sulla scorta di una valutazione, fatta dalla Procura Federale, di determinati fatti ritenuti dalla stessa Procura non consoni ai doveri di lealtà e correttezza o di astensione, e perciò meritevoli di sanzione stabilita in qualità e*



quantità sempre dall'accusa".

Tale assunto non può essere condiviso da questo Collegio poiché il Regolamento di Giustizia FISE - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva (*"Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare ..."*) – all'art. 1 (*"Atti sanzionabili – Illeciti disciplinari"*) nel comma 1, primo c.p.v., statuisce espressamente che *"costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali"*.

Nel secondo capoverso dispone che *"costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati"*.

Giova ricordare, sul punto, che il Codice di Comportamento Sportivo vigente (30 ottobre 2012), in premessa, sotto la rubrica *"Principi fondamentali"*, stabilisce che i principi cui atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette (...) devono ispirare la loro condotta sono quelli *"inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite"*.

Come correttamente rilevato dal Collegio di Garanzia dello Sport – sezione consultiva (parere n. 7/2016) *"(...) la scelta strutturale compiuta dal legislatore, ovvero, quella di indicare, in incipit, i criteri di formazione giudiziale della regola da applicare risulta assolutamente decisiva. Essa, infatti, assolve alla funzione di rendere palesi gli obiettivi di policy che con siffatto codice si è inteso perseguire e, al tempo stesso, mira a delineare una sorta di 'manifesto' dell'ordinamento sportivo. L'obiettivo è evidente, trattandosi di garantire una più esplicita e palese valenza di quei principi di eguaglianza, non discriminazione, solidarietà*



Federazione Italiana Sport Equestri

che connotano l'essenza stessa dell'attività sportiva. Vero è che quelle clausole generali contenute nei codici di condotta, quali values statement, null'altro fanno che elencare i valori dell'ordinamento di riferimento e fissare le linee guida di una condotta, promettendo che essa sia conforme alla così individuata gerarchia. Sarebbe però impreciso ritenere che, nel caso dell'ordinamento sportivo, siffatti obblighi abbiano un rilievo meramente etico. Proprio la peculiarità dell'ordinamento sportivo fa sì, infatti, che i principi etici si trasformino in altrettanti principi giuridici dell'ordinamento sportivo.

Analogamente a quanto accade per l'ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce di valori costituzionali che ispirano l'ordinamento – nel caso dell'ordinamento sportivo gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell'attività sportiva. Né la difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico".

"La normativa di correttezza – proprio in considerazione della peculiarità del sistema – non può che riposare su principi di solidarietà e affidamento reciproco, la cui violazione determina sanzioni giuridiche (...).

Il quadro normativo di riferimento è qui rappresentato non solo dal Codice di Comportamento Sportivo Coni, ma, in maniera più pregnante per la differenza logica e ontologica fra principi e clausole generali, dai principi contenuti nella Carta Olimpica che fissano le coordinate cui deve ispirarsi la condotta fra consociati, all'interno dell'universo sportivo. I principi della Carta Olimpica strutturano, infatti, un sistema in cui eguaglianza e non discriminazione, democraticità, partecipazione, sono strumento e affermazione di un più generale principio di solidarietà. Né si deve ritenere che tali principi riguardino il mero campo relazionale più che quello del diritto in senso stretto, dovendosi interpretare la norma della Carta Olimpica in maniera da permetterne l'attuazione. Da un punto di vista pratico, allora, il richiamo ai doveri di correttezza, lealtà e probità – come vivificati dal contatto con i principi di cui si è discusso – assume valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta tenuta".

In ordine all'eccezione formulata dalla difesa dei deferiti all'udienza del 18 dicembre 2017 sulla ritenuta non ammissibilità dell'intervento svolto nel presente procedimento dal Sig. Luca Aldegheri, per il tramite dell'Avv. Lorenza Mel, questo Tribunale ritiene la stessa priva di



Federazione Italiana Sport Equestri

fondamento, atteso che nella fattispecie in esame l'atto di intervento è conforme, anche sotto il profilo della sua tempestività, ai requisiti di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia Fise, mentre è certamente tardiva e quindi inammissibile la produzione documentale successivamente allegata dal terzo interveniente.

Procedendo, quindi, ad esaminare, nel merito, l'eccezione sollevata dalla difesa relativa alla ritenuta *"insussistenza delle violazioni contestate ai tesserati Sig.ri Monica Giudici, Emanuele Dora e Paolo Sareni"*, la stessa, dall'analisi della documentazione in atti, risulta infondata.

Nella memoria difensiva del 7 dicembre 2017 si afferma che il Procuratore Federale ha inteso deferire i predetti tesserati *"sulla base di quanto riferito dal Sig. Aldegheri e in virtù delle dichiarazioni rese dal Sig. Davide Calabrese in sede di indagini, le quali (...) rappresentano delle mere valutazioni personali in ordine alla natura dei presunti infortuni occorsi alla cavalla Rina una volta trasferita alla scuderia Top Flight, sulla cui entità il Sig. Paolo Sareni già si pronunciava nel momento in cui scambiava i messaggi di testo con il Calabrese (allegati peraltro all'esposto presentato dall'Aldegheri) ridimensionandone l'entità ed evidenziando che l'equide avrebbe continuato a correre normalmente dopo la terapia prescritta dal Dott. Orsi (...)"*.

Rileva ancora la difesa nella memoria in parola che *"la Procura Federale insiste nel porre attenzione su elementi che non riguardano in alcun modo l'esposto presentato dalla Sig.ra Monica Giudici, che si riferiva esclusivamente alle gravi, croniche ed irreversibili problematiche di carattere fisico, supportate dal parere di un medico veterinario, che nulla hanno a che vedere con dei piccoli inconvenienti quotidiani che affliggono in generale tutti gli equidi e che non possono in alcun modo causare tali irreversibili danni"*.

Contestazioni successivamente ribadite dai difensori dei deferiti in sede di discussione, come riportate in premessa.

Tali argomentazioni difensive non possono essere condivise da questo Tribunale atteso che la Procura Federale non ha chiesto che *"i Sig.ri Monica Giudici ed Emanuele Dora vengano sanzionati perché hanno esercitato legittimamente un loro diritto (...)"*, come erroneamente sostenuto nella memoria difensiva (pagg. 19-20), ma ha posto esclusivamente l'attenzione su elementi diversi da quelli contenuti nell'esposto presentato dalla Sig.ra Giudici, in ordine al quale in data 24 febbraio 2017 il procedimento disciplinare (P.A. 93/2016) è stato definito con provvedimento di archiviazione.



La Procura Federale ha deferito i Signori Dora, Giudici e Sereni per specifici e circoscritti comportamenti – in violazione dei doveri di correttezza, lealtà, probità e di collaborazione – evidenziati nell'esposto presentato dal Sig. Luca Aldegheri in data 21 aprile 2017, per i quali questo Tribunale ritiene che sia stata raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti secondo i parametri costantemente richiamati dal Collegio di Garanzia dello Sport (tra le altre, decisione n. 6/2016, la quale ha ribadito che *"... lo standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva"*).

Risulta, infatti, *per tabulas*, che i coniugi Monica Giudici ed Emanuele Dora hanno omesso di segnalare, sia nella missiva datata 4 aprile 2016, inviata dal Sig. Dora per il tramite del proprio avvocato, sia nel ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto davanti al Tribunale di Verona dai medesimi in data 24 ottobre 2016, ogni riferimento agli infortuni occorsi alla cavalla Rina successivamente all'acquisto della stessa da parte dei coniugi Dora-Giudici risalente al 29 aprile 2015 (doc. 6 allegato all'atto di incolpazione e deferimento).

In particolare, non viene fatto alcun riferimento alla caduta avvenuta in data 30 marzo 2016 in presenza del Sig. Paolo Sareni presso la scuderia Top Flight Equestrian, peraltro pacificamente riconosciuta dagli stessi deferiti nella memoria difensiva e nel corso dell'udienza di discussione, ove i difensori affermano che *"le omissioni contestate (l'incidente occorso a seguito della fuga nel lavoro alla corda e nell'ingresso in box) sono di ordinaria amministrazione nella gestione dei cavalli"*.

Dall'esame del documento n. 4 allegato all'esposto del Sig. Aldegheri, avente ad oggetto lo scambio dei messaggi via *whatsapp* intercorsi in data 30 marzo 2016 tra il Sig. Paolo Sareni ed il Sig. Davide Calabrese, emerge senza dubbio alcuno che la cavalla Rina ha subito un grave incidente: scrive il Sig. Sareni che *"La Rina è stronca dietro"; "E' scappata alla corda ha galoppato e quando si è fermata era così"; "Secondo me è grave"*. Dopo l'iniezione di un farmaco antidolorifico (il Meflosyl) su consiglio telefonico del Dott. Orsi, il Sig. Calabrese scrive il giorno dopo (31 marzo) al Sig. Sareni, sempre



tramite whatsapp: *“Ascolta Paolo. Guarda che ne ho viste parecchie di queste cose. E’ bene non darci troppo dentro. Poi ricordati che eri tu il primo che ieri uscito dal campo per come l’avevi vista a dare tre o quattro mesi di ferma”.*

In sede di audizione davanti alla Procura Federale in data 26 settembre 2017 (doc. 12 allegato all’atto di incolpazione e deferimento) il Sig. Davide Calabrese, quale persona informata dei fatti, confermava tali circostanze affermando: *“(...) la cavalla Rina, fino a febbraio 2016, rimase affidata in lavoro e gare al sig. Luca Aldegheri (suo ex proprietario). Ad un certo punto, i signori Dora e Giudici decisero improvvisamente di togliere la cavalla al sig. Aldegheri per affidarla in lavoro al sig. Paolo Sareni. Ricordo che andammo a prenderla il 4 febbraio 2016 a Somma Campagna dove la stessa si trovava per partecipare al concorso; Aldegheri non sapeva nulla, ci rimase male, ma fu collaborativo. Da quel momento in poi della cavalla si occupò esclusivamente il sig. Sareni che, d’accordo con i Dora, ne aveva la piena gestione; io dovevo limitarmi a supervisionare la gestione di Sareni sulla cavalla e a riportare giornalmente ai signori Dora ciò che accadeva in scuderia; ciò in quanto ero una persona di loro fiducia. Quando la cavalla è arrivata non era zoppa, tanto che Sareni svolgeva regolarmente l’attività agonistica con lei; prima dell’inizio del lavoro il dott. Orsi, incaricato da me per conto della famiglia Dora, fece un controllo generale a Rina senza rilevare nulla di particolare. A fine marzo 2016, mentre era di ritorno dalla Toscana con i signori Dora, il sig. Sareni mi comunicò che la cavalla gli era scappata alla corda e si fosse fatta male al posteriore. Successivamente, dopo qualche giorno di riposo, la cavalla migliorò e riprese l’attività sportiva. Ho assistito ad un paio di episodi in cui la cavalla cadde in scuderia prima di entrare in box e si provocò alcuni ematomi ed escoriazioni alle zampe e alla testa. Rina ha continuato ad uscire in gara fino a giugno/luglio 2016, ma dopo l’ultimo concorso che Sareni fece con lei (primi di luglio 2016), la cavalla non fu più diritta. Preciso che al rientro dalla gara era diritta, ma dopo circa una settimana manifestava zoppia e venne messa subito in terapia. Da quanto so poi non si è più ripresa”.*

Anche dall’esame del documento n. 3 allegato all’esposto del Sig. Aldegheri, avente ad oggetto la risposta inviata tramite e-mail in data 9 aprile 2017 dal Sig. Calabrese al difensore del Sig. Aldegheri, emergono ulteriori conferme degli infortuni subiti dalla cavalla Rina successivamente alla compravendita, il cui accadimento i coniugi Dora-Giudici hanno omesso di segnalare.

Riferisce, infatti, il Sig. Calabrese: *“(...) è purtroppo capitato che la cavalla Rina abbia subito dei traumi durante la gestione del sig. Paolo Sareni, come possono confermare i messaggi allegati inviati al mio cellulare*



dal sig. Sareni (proprio in questa occasione vi erano con me i sig.ri Dora perché stavamo rientrando insieme dal viaggio della toscana in quanto eravamo stati ad un incontro con l'avv. Giardino): tutto ciò avveniva il 30/03/2016. E' capitato anche che mentre il sig. Paolo Sareni stava facendo rientrare la cavalla Rina in box la medesima sia caduta a terra nel corridoio della scuderia provocandosi escoriazioni e contusioni sulle articolazioni e più volte dovetti medicarla e chiamare il veterinario per far controllare che tutto fosse a posto a livello ortopedico (...)".

Emerge, altresì, *per tabulas*, che nel ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dai coniugi Dora-Giudici non viene fatto alcun riferimento ad un altro infortunio subito dalla cavalla Rina nel corso di una gara svoltasi nel mese di luglio 2016 – come richiamato dal Sig. Calabrese nel corso dell'audizione - la cui gravità è stata accertata solo durante l'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio effettuata dal Dott. Eugenio Martini, attraverso l'esame di una risonanza magnetica fatta eseguire dai coniugi Dora-Giudici, per il tramite del Sig. Paolo Sareni, in data 12 ottobre 2016 presso la Clinica San Biagio di Ferrara (doc. 5 allegato all'esposto del Sig. Aldegheri, avente ad oggetto le foto con relativi commenti pubblicati dal Sig. Sareni sul suo profilo *facebook*).

Il CTU Dott. Martini, nella relazione depositata davanti al Tribunale di Verona il 23 agosto 2017 (doc. 11 allegato all'atto di incolpazione e deferimento), rileva testualmente: *"Per quanto riguarda l'esito dell'esame MRI eseguito al nodello anteriore destro in data 12/10/2016 che ha evidenziato 'un rilevante danno osseo sub condrale e trasecolare associato a lesione cartilaginea del versante articolare mediale che interessa sia il condilo di MC3 che l'aspetto dorso prossimale di P1' ritengo che non sia possibile determinare con precisione il momento dell'insorgenza di tali alterazioni, ma che queste siano comunque successive al momento della compravendita avvenuta un anno e mezzo prima, infatti le problematiche a carico di questo distretto sono insorte dopo un incidente avvenuto successivamente alla compravendita"*.

Per quanto riguarda, poi, il comportamento omissivo contestato nell'atto di deferimento al Sig. Paolo Sareni (*"in violazione delle medesime norme suddette nonché dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, in sede di indagini difensive in data 05/09/2016 (dichiarazioni prodotte nell'ambito del procedimento disciplinare PA 93/2016), ha dichiarato espressamente che la cavalla non aveva subito infortuni durante la sua gestione, omettendo di riferire gli episodi segnalati dal sig. Davide Calabrese e che, invece, avrebbero dovuto essere riportati per una corretta ricostruzione dei fatti nonché ai fini della determinazione del periodo di insorgenza delle lesioni a carico del posteriore destro"*), anch'esso risulta



documentalmente provato.

Dall'esame delle dichiarazioni rese dal Sig. Paolo Sareni, *ex art. 391 bis c.p.p.*, in data 5 settembre 2016 dinanzi al difensore della Sig. Monica Giudici, Avv. Federico Brausi (doc. 15 allegato alla memoria difensiva del 7 dicembre 2017) si rileva che il predetto deferito ha omissso di riferire la circostanza dell'infortunio subito dalla cavalla Rina il 30 marzo 2016.

Alla domanda posta dall'Avv. Brausi: *"Mi scusi la precisazione, ma di queste cose non capisco molto ... Si tratta di problematiche dovute ad uno o più infortuni? Se sì, sono per caso occorsi durante la sua gestione della cavalla?"*, il Sig. Sareni così risponde: *"Assolutamente no! Non nego che possano essere problemi derivanti sia dall'usura che da un vecchio infortunio, ma comunque sono di certo problematiche risalenti nel tempo, almeno ad anni fa"*.

In ordine alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, rispettivamente, per la Sig.ra Monica Giudici ed il Sig. Emanuele Dora, l'ammenda di euro 5.000,00, *ex art. 6, comma 1, lett. c)* ciascuno e per il Sig. Paolo Sareni, la sospensione per tre mesi, *ex art. 6, comma 1, lett. d), e), f)* del Regolamento di Giustizia FISE, questo Tribunale le ritiene proporzionate alla gravità degli illeciti commessi dai deferiti, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, lett. c), a mente del quale l'applicazione delle sanzioni *"deve essere proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto conto della qualifica (inclusa quella di istruttore), del ruolo della carica e/o dell'incarico rivestiti dal responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni"*.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, riconosciuta la responsabilità dei deferiti Monica Giudici ed Emanuele Dora per violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e del deferito Paolo Sareni per violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per le motivazioni sopra esposte

APPLICA

- alla Sig.ra Monica Giudici la sanzione del pagamento dell'ammenda di euro 5.000,00, *ex art. 6, comma 1, lett. c)* del Regolamento di Giustizia FISE;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- al Sig. Emanuele Dora la sanzione del pagamento dell'ammenda di euro 5.000,00, *ex art. 6, comma 1, lett. c)* del Regolamento di Giustizia FISE;
 - al Sig. Paolo Sareni la sanzione della sospensione per tre mesi, *ex art. 6, comma 1, lett. d), e), f)* del Regolamento di Giustizia FISE.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Delegati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 14 febbraio 2018.

Presidente estensore: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente relatore: F.to Avv. Stefano Ciulli

Componente: F.to Avv. Anna Cusimano